



COMUNE DI COLOGNE

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI ANNO 2026

(Determinazione della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. del)

In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 16 dicembre 2020 di approvazione del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e patrocinio;

Ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona indice bando pubblico per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a gruppi e associazioni.

Articolo 1

Aree di Intervento

I contributi sono suddivisi in queste tre aree di intervento, ad ognuna delle quali verrà assegnato un budget complessivo:

- contributi ad associazioni o gruppi con finalità culturali;
- contributi ad associazioni o gruppi con finalità sociali;
- contributi ad associazioni o gruppi con finalità sportive.

Articolo 2

Soggetti che possono presentare la richiesta

Ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento possono presentare la richiesta:

1. Enti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni ONLUS, Associazioni Culturali, Ambientaliste, Sportive, Ricreative, del Volontariato e della Promozione Sociale, ONG a scopo sociale ed umanitario, le associazioni d'arma, nonché soggetti privati considerati di particolare rilevanza, operanti nelle aree ammesse a contributo.

2. La costituzione ufficiale degli Enti suddetti deve risultare da Atto Costitutivo e Statuto formalmente approvati dai rispettivi organi sociali e depositati presso il Comune all'atto di iscrizione all'Albo delle associazioni.

3. Non possono beneficiare di contributi economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

4. Tutte le attività ed iniziative, per le quali viene richiesto il contributo, non devono avere fini di lucro.

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante sui modelli allegati al citato Regolamento (*allegati A e B*), debbono essere presentate al Sindaco, attraverso l'ufficio segreteria/protocollo, improrogabilmente, entro il **02 marzo 2026** per quanto riguarda il contributo ordinario annuo, ed almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o dell'inizio del progetto in tutti gli altri casi, salvo diversa indicazione.

2. Le domande devono essere accompagnate, in relazione al tipo di contributo richiesto, dalla seguente documentazione:

- documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo (ove non sia già depositato anche ad altri fini presso il Comune);
- relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori e delle strutture, attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la sua realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
- il quadro economico-finanziario dell'iniziativa attendibile e congruo rispetto alle condizioni economiche, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente;
- il bilancio di previsione e il conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.

3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Articolo 4

Criteri di erogazione del contributo

1. I benefici di cui al presente Regolamento vengono assegnati alle varie iniziative/progetti/attività sulla base dei seguenti criteri:

- priorità alle associazioni che lavorano e operano sul territorio comunale colognese;
- rispondenza alle finalità istituzionali espresse nella Relazione Programmatica del Comune;
- numero delle persone coinvolte nell'attività per la quale si richiede il contributo;
- numero iscritti all'organismo che richiede il contributo;
- numero anni di svolgimento continuativo dell'attività per la quale si richiede il contributo;
- numero iniziative già patrocinate o gestite in compartecipazione con il Comune;
- ricadute dell'attività oggetto di contributo in ambito extraterritoriale

2. La Giunta Comunale, nella valutazione delle domande, terrà conto altresì della fruizione di locali o spazi di proprietà comunale eventualmente concessi ai soggetti richiedenti.

3. Sono escluse dai contributi le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano volontariamente all'iniziativa.

Articolo 5

Criteri di erogazione del contributo

1. L'assegnazione dei contributi ordinari e straordinari di cui al presente regolamento, è disposta

dalla Giunta che ne quantifica l'erogazione, eventualmente specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego.

2. La liquidazione dei contributi viene effettuata dalla Responsabile dell'aria Servizi alla Persona con le seguenti modalità:

a) contributi concessi per attività ordinaria: immediata liquidazione dell'80% del contributo riconosciuto ed il saldo a seguito presentazione, entro e non oltre il mese di giugno 2026, del Bilancio consuntivo e relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente;

b) contributi concessi per manifestazioni/eventi/ specifici: presentazione, entro 30 giorni dal loro svolgimento, del rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per quanto concesso. La Giunta, a fronte di comprovate e specifiche motivazioni, può concedere la liquidazione anticipata fino ad un massimo del 50% del contributo stanziato.

3. Tale termine non è perentorio, ma in caso di mancata rendicontazione si provvederà alla revoca del contributo.

4. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà nazionale e internazionale di cui all'art. 6 punto 7), per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della rendicontazione se si tratta di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale, oppure di progetti co- finanziati promossi da altre Istituzioni od Enti Pubblici.

Articolo 6

Utilizzo dei contributi

1. La concessione dei contributi ordinari e straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare puntualmente le iniziative, attività o manifestazioni programmate. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;

b) non venga presentata la documentazione prescritta per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;

c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;

2. Nei casi di cui sopra, la Giunta dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale (nelle forme di legge) delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Articolo 7

Trattamento dati

Si rimanda all'informativa allegata, parte integrante e sostanziale del presente documento.

Articolo 8

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia in primo luogo al citato Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e patrocinio, alle norme nazionali e locali vigenti.

Cologne, 02/02/2026

La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
dott.ssa Coluccia Maria Abbondanza
(firmato digitalmente)